

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI, IDRO SANITARI, ANTINCENDIO E ASSEVERAZIONE VVF PER L’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO NUOVA COSTRUZIONE DELL’I.T.I.S. MAJORANA VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO). CUP C63H19000180002 - CIG 9892885AF4.

Oggi, _____, i signori:

• Dott. Ing. Massimo Biagetti, in seguito denominato “Dirigente del Servizio competente”, nato a Forlì il 10/03/1960, che interviene in qualità di Dirigente dell’Area Sviluppo delle infrastrutture della Città Metropolitana di Bologna (C.F.-P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ - PG ____/____ e ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 39 dello Statuto dell’Ente, nonché dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• Ing./Arch./Geom./Sig. _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ in qualità di legale rappresentante della società _____ (C.F. / P.IVA _____), con sede legale in _____ in seguito denominato “Affidatario del servizio”.

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del servizio di ingegneria e architettura

Il servizio ha per oggetto la prestazione per la direzione operativa impianti meccanici, elettrici e speciali, idro-sanitari ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

e s.m.i. e antincendio nonchè asseverazione e predisposizione della scia antincendio per l'intervento di ampliamento nuova costruzione dell'I.T.I.S. Majorana di Via Caselle, 26 a San Lazzaro di Savena (BO) – cod. opera 2021EDSCONC05.

In particolare il servizio consisterà nelle prestazioni di seguito riportate:

1. Fase di esecuzione dell'intervento:

L'Affidatario del servizio dovrà svolgere la direzione operativa relativamente all'esecuzione degli impianti elettrici, meccanici e idro-sanitari (art. 101, commi 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016) comprendente, in particolare, i seguenti compiti:

- curare l'aggiornamento del cronoprogramma e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proporre al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche, meccaniche, elettriche e speciali, idro-sanitarie.

Inoltre il direttore operativo, in accordo con la Direzione Lavori, dovrà:

- curare le prove di accettazione dei materiali;
- comunicare all'esecutore il rifiuto in qualunque tempo di materiali e componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle

caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto;

- accertare che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, ove applicabile;
- verificare la completezza e la correttezza degli elaborati grafici e di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione prodotti dall'appaltatore e raccogliere tutte le certificazioni di prodotto relative ai materiali approvati e utilizzati.

Per la direzione operativa antincendio e predisposizione SCIA antincendio - art. 4 DPR 151/2011 - il servizio consisterà nelle mansioni sotto riportate, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., comprendente, in particolare, i seguenti compiti:

- direzione operativa per la corretta esecuzione delle opere nello specifico campo di prevenzione incendi;
- verifica delle varianti eventualmente introdotte in fase esecutiva al fine di escluderne la valenza ai fini antincendio;
- verifica delle singole opere con controllo della corrispondenza in opera rispetto agli elaborati allegati al parere di conformità ed all'elenco opere di adeguamento antincendio, secondo quanto richiesto dalle procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- richiesta e verifica delle bozze dei certificati in carico all'impresa ai fini dell'ottenimento del CPI durante l'esecuzione dei lavori. Raccolta dei certificati a fine lavori.

Inoltre, sulla scorta dell'intera documentazione che ha portato al rilascio del parere

favorevole (D.P.R. n. 151/2011):

- predisposizione del modello ministeriale di segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale;
- redazione delle certificazioni di resistenza al fuoco su apposita modulistica ministeriale;
- presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della SCIA ai fini della sicurezza antincendio completa di documentazione di cui ai punti precedenti.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

L'Affidatario del servizio si impegna a svolgere le prestazioni in raccordo in particolare con il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Riccardo Stanzani nonché con il Direttore dei Lavori e con il Dirigente del Servizio competente e si impegna ad effettuare tutte le visite al cantiere che ritiene necessarie secondo le fasi dei lavori.

Art. 3 – Decorrenza e durata

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio in via d'urgenza e si considererà concluso al momento dell'emissione del certificato di collaudo.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo risulta fissato complessivamente in € 24.800,00, oltre oneri previdenziali pari al 4% per € 992,00 e IVA al 22% per € 5.674,24, per un totale di € 31.466,24 di cui:

- € 20.000,00 corrispettivo netto per le prestazioni di D.O./CSE, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%);

- € 4.800,00 corrispettivo netto per le prestazioni di asseverazione, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. (22%).

Il compenso, come sopra stabilito, è comprensivo di ogni spesa, inclusi viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi compensando ogni prestazione, elaborazione, impegno e spesa indicati nel presente contratto. Rimane, in particolare, espressamente inteso e convenuto che il compenso contrattuale, come sopra stabilito, è da intendersi a corpo e retribuisce totalmente le prestazioni contemplate dal presente contratto o comunque connesse allo svolgimento del servizio medesimo e che lo stesso non verrà variato in base all'effettivo ammontare dei lavori progettati.

L'intervento, inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2022, è finanziato per € 1.360.540,30 mediante fondi della Città metropolitana di Bologna, (FPV derivante da avanzo destinato agli investimenti) e per € 1.739.459,70 mediante fondi rientrati nel PNRR trasferiti dal Ministero dell'Istruzione (Piano 2019 2° tranche D.M. n. 71 del 25/07/2020 reg. Corte Conti il 01/09/2020 n. 36398 - G.U. n.237 del 24/9/2020). Fondi PNRR Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

La spesa complessiva per il servizio è stata impegnata con la determinazione su citata (impegni n. e n.)

In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione,

se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà, previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previo accertamento della regolarità contributiva, alle condizioni di esigibilità di seguito specificate:

- 40% del corrispettivo, ad avvenuta esecuzione del 40% dell'importo dell'opera;
- 30% del corrispettivo ad avvenuta esecuzione del 80% dell'importo dell'opera;
- 30% all'emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il riferimento alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione nonché il CUP e il CIG. Dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente codice univoco ufficio UFWYWE.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture all'Amministrazione, che dovrà essere successiva all'esigibilità delle stesse e fatta salva la verifica sulla regolarità delle prestazioni svolte, mediante bonifico bancario sul c/c IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone: C.F.; C.F.

Art. 4 bis - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario del servizio si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e in particolare:

- utilizzare il conto corrente indicato all'art. precedente, dedicato alla commessa di cui trattasi,
- registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio su detto conto,

- effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge citata.

Art. 5 – Penali

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 1 per mille del totale del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. La penale sarà applicata mediante trattenuta sul primo pagamento utile del corrispettivo.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il Dirigente del Servizio competente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

Detta penale non può superare il 20% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in danno all'Affidatario del servizio.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario del servizio, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto

all'interesse della Città metropolitana. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Affidatario del servizio.

Art. 6 - Subappalto

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto,

Art. 7 - Risoluzione del contratto

La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L’Affidatario del servizio, in fase di presentazione dell’offerta, ha sottoscritto il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato quale misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici dalla Città metropolitana di Bologna con atto sindacale n. 19/2019. La violazione del Patto può comportare la risoluzione del contratto come disposto all'art. 4 del Patto medesimo.

La Città metropolitana potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in caso di violazione da parte dell'affidatario del servizio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna (DPR n.62/2013), per quanto compatibili, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà

dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.

Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:

1) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in violazione del precedente art. 6;

2) quando l'Affidatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione; in questo caso all'Affidatario del servizio verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;

3) quando l'Affidatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente notificati dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto qualora si verificano violazioni da parte dell'Affidatario del servizio agli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

4) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, all'Affidatario del servizio, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario del servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto

il contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario del servizio sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle eventuali maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 8 - Incompatibilità

L’Affidatario del servizio dichiara di non trovarsi, per l’espletamento del servizio di cui trattasi, in alcuna condizione di incompatibilità, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 – Disposizioni varie

L’Affidatario del servizio svolgerà l’incarico in scienza e coscienza secondo le regole tecniche ed i principi deontologici della propria professione; lo stesso dichiara, a tal proposito, che non sussistono né saranno instaurati durante l’espletamento dell’incarico, rapporti con terzi controinteressati della Città metropolitana di Bologna.

L’Affidatario del servizio dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d’opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni e comunque di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme di cui all’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell’art. 14 del Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e

designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, esercitabili presentando apposita istanza alla Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle infrastrutture. Nel caso in cui le parti ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, è altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico dell'Affidatario del servizio; in particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata assolta come documentazione in atti al PG Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986, il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16, viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione

digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

L'affidatario del servizio - (documento firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Sviluppo delle infrastrutture - Ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)